




# Applicazione del Regolamento

Soggetti interessati



Il Regolamento UE n. 995/2010 individua vari **soggetti**, cui corrispondono diversi adempimenti e responsabilità:



\* detti anche "Organismi di Controllo"



## AUTORITÀ E CONTROLLI

Il Regolamento UE n. 995/2010 prevede che i **controlli** relativi alla sua corretta applicazione siano eseguiti a vari **livelli**.

Ciò implica la presenza di un'**Autorità Competente (AC)**, ossia un Organismo nazionale individuato da ciascun Paese membro dell'UE con funzione di supervisore ed uno o più **Organismi di Monitoraggio (MO)**, ovvero organizzazioni private riconosciute dalla Commissione Europea, in grado di predisporre, mantenere e valutare periodicamente un Sistema di Dovuta Diligenza (SDD) e di proporre l'uso (previo corrispettivo) agli Operatori che lo richiedono.

L'**Autorità Competente** per l'applicazione del Regolamento 995/2010 in Italia è il **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF)**. Questi si avvale del **Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri** che, attraverso i [Comandi Regione Carabinieri Forestali](#) dislocati sul territorio nazionale, espleta le [attività di verifica](#) in campo.



## Organismi di Monitoraggio (MO)

**Sono stati riconosciuti dalla Commissione Europea**, conformemente alle prescrizioni del Regolamento EUTR e del Regolamento UE n. 363/2012, **vari Organismi di Monitoraggio** (*Monitor Organizations* o MO), di cui due operanti esclusivamente in Italia: Conlegno e Icila.

L'elenco delle MO riconosciute dalla Commissione Europea è consultabile all'indirizzo:

<http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/mos.pdf>



# OPERATORE

Il Regolamento UE n. 995/2010 definisce **Operatore** “una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati”.

Ai sensi del Regolamento UE n. 995/2010 l’**attività di “commercializzazione”** è definita come: “la **prima immissione nel mercato interno**, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito [...]”.

In genere, assume il ruolo di Operatore **chi importa da un Paese extra UE legno o prodotti da esso derivati immettendoli per primo nel mercato UE o, a livello di Paesi membri dell’UE, chi si occupa di tagliare il legname e venderlo sul mercato interno.**



## OPERATORE

La maggior parte delle prescrizioni previste dal Regolamento EUTR riguardano l'Operatore. Questi, infatti, deve dotarsi di un **Sistema di Dovuta Diligenza (SDD)** basato sulla **raccolta delle informazioni** relative ai materiali legnosi che intende immettere nel mercato, sulla **valutazione del rischio** di una loro provenienza illegale e, se necessario, sul ricorso ad una serie di **misure di attenuazione** del rischio.

A tal riguardo l'Operatore può sia sviluppare un proprio SSD o utilizzare un sistema messo a punto da un Organismo di Monitoraggio.

Egli deve inoltre garantire la **tracciabilità dei flussi commerciali** attraverso la tenuta di un apposito **registro**.



## COMMERCIANTE

Il Regolamento UE n. 995/2010 definisce inoltre **Commerciante** “una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno ”.

Nel caso del **Commerciante** il Regolamento EUTR ha un impatto limitato, che consiste essenzialmente nell’obbligo di conservare le informazioni di base sull’acquisto e vendita di legno o prodotti da esso derivati al fine di garantirne la **tracciabilità**.

Come l’Operatore, anche il Commerciante deve **conservare per cinque anni la documentazione relativa al rispetto di quanto previsto dal Regolamento EUTR**.

Non sono tuttavia richieste informazioni sui consumatori finali a cui è destinata la vendita di legno o prodotti derivati.



## IMPRESE LOCALI


Un'impresa può essere **inquadrata** come **Operatore e/o Commerciante** in base al tipo di attività che svolge sul mercato del legno.

**Lo stesso soggetto può avere entrambi i ruoli.** Ad esempio, chi immette per primo nel mercato UE legno o prodotti da esso derivati inclusi nell'ambito di applicazione del Regolamento UE n. 995/2010 e contestualmente acquista anche da fornitori europei, assume il ruolo sia di Operatore che di Commerciante.





# Schema per identificare il ruolo svolto e gli obblighi previsti dal Regolamento EUTR





Nella realtà regionale gli **Operatori** si concretizzano soprattutto nei seguenti soggetti:

- **proprietari forestali che immettono nel mercato partite di legno raccolto direttamente nei propri boschi o impianti di arboricoltura da legno,**
- **imprese boschive che comprano legno in piedi, si occupano dell'utilizzazione (abbattimento, esbosco ecc..) e immettono nel mercato gli assortimenti ricavati,**
- **imprese di prima trasformazione che acquistano legno in piedi da un proprietario forestale e si servono di un contoterzista per la fase di raccolta.**





Nella realtà regionale i **Commercianti** si concretizzano invece soprattutto in soggetti che acquistano legno e prodotti derivati quali:

- **aziende che acquistano pellet o legna da ardere da altra ditta nazionale o comunitaria** (ad esempio in Francia, Austria ma non dalla Svizzera o Bosnia-Erzegovina nel cui caso sarebbero inquadrati come Operatori),
- **segheria che compra legname già abbattuto (in tronchi) in ambito locale o europeo per trasformarlo nella propria sede,**
- **produttore di imballaggi che acquista segati per la realizzazione di pallet, casse ecc.,**
- **carpenteria che acquista travi, pannelli e piallati per la trasformazione e realizzazione di elementi destinati a impieghi per l'edilizia strutturale e non.**






In sintesi, è la **prima immissione per scopi commerciali nel mercato UE** dei prodotti considerati dal Regolamento UE n. 995/2010 che consente di attribuire ad un soggetto il ruolo di Operatore.

Di seguito si riportano alcuni esempi utili a individuare le figure di Operatore o di Commerciante.





Il proprietario forestale Z (pubblico o privato) vende all'impresa boschiva B gli alberi in piedi di un popolamento forestale di sua proprietà sito all'interno dell'UE. L'impresa B esegue l'abbattimento e successivamente vende il legname da sega e la legna da ardere a uno o più clienti (segheria, centrale di teleriscaldamento, singoli consumatori ecc.).



Nell'esempio riportato il proprietario forestale Z vende gli alberi "in piedi" che non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE n. 995/2010, per cui **Operatore è l'impresa boschiva B** in quanto è il soggetto che per primo immette il legno nel mercato UE.



Il proprietario forestale Z (pubblico o privato) vende ad una segheria (impresa A), i diritti a utilizzare il proprio bosco di conifere ubicato nel territorio dell'UE. La ditta boschiva B riceve l'incarico di eseguire l'abbattimento e consegnare il tondame da sega all'impresa A.

**L'impresa A è Operatore** poiché è il soggetto che, dopo aver trasformato il legno (in segati, pallett ecc.), lo immette per primo nel mercato UE.



Il proprietario Z vende gli alberi “in piedi” che non rientrano nello ambito di applicazione del Regolamento UE n. 995/2010, mentre la ditta boschiva B ha solo il ruolo di prestatore di servizi e in nessun punto della catena di approvvigionamento acquisisce la proprietà del legno né lo immette per primo nel mercato UE.




Il proprietario Z (pubblico o privato) effettua direttamente l'utilizzazione forestale del bosco di conifere di sua proprietà ubicato nel territorio dell'UE per vendere gli assortimenti ritraibili «a bordo strada» (o all'imposto) ad un determinato cliente (segheria). **Il proprietario forestale Z assume il ruolo di Operatore** poiché ricava assortimenti legnosi (legno tondo, cippato ecc.) per immetterli sul mercato interno.





Il proprietario Z (pubblico o privato) vende all'impresa A (ad esempio una segheria produttrice di pallet a perdere) i diritti ad utilizzare un pioppeto di sua proprietà sito all'interno dell'UE. Sulla base degli accordi contrattuali tra Z e A il trasferimento della proprietà si verifica dopo l'abbattimento e la misurazione dei vari assortimenti ricavati. La ditta boschiva B (contoterzista) assume inoltre l'incarico di eseguire l'abbattimento e consegnare il legno tondo all'impresa A. **Operatore è il proprietario Z** in quanto è il soggetto che immette per primo il legno nel mercato UE. La ditta boschiva B funge solo da prestatore di servizi.





L'impresa di trasformazione A (segheria) raccoglie il legno da un bosco di sua proprietà all'interno dell'EU, lo trasporta e trasforma nella sua segheria e quindi vende i segati alla ditta Y (commerciante). **L'impresa A assume il ruolo di Operatore** poiché immette per prima il legno nel mercato UE per distribuirlo attraverso i propri canali commerciali.





L'impresa A (ditta boschiva o impresa di trasformazione) importa legna da ardere di faggio e legno tondo di larice da un fornitore extra UE (ad esempio da un intermediario svizzero). L'impresa A rivende la legna da ardere tal quale mentre fa segare presso la segheria Y il legname da opera. **L'impresa A assume il ruolo di Operatore** dal momento che, attraverso lo sdoganamento, immette per primo il materiale legnoso nel mercato UE.



La segheria Y ha solo il ruolo di prestatore di servizio per l'impresa A e in nessun punto della catena di approvvigionamento acquisisce la proprietà legale del legno in esame né lo immette per primo nel mercato UE.